

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

TRA

l'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018, di seguito denominata Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Stefano GEUNA, per la carica domiciliato a Torino in Via G. Verdi, 8

E

l'Azienda USL della Valle d'Aosta, codice fiscale/ partita IVA 00177330073, di seguito denominata Azienda, nella persona del suo legale rappresentante, Dott. Massimo UBERTI per la carica domiciliato ad Aosta, via Guido Rey, 1;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, comma 2, prevede specificamente che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione e che, in attuazione delle predette intese, i rapporti sono regolati con appositi accordi tra le università, le aziende ospedaliere, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali;
- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE)" disciplina al titolo VI, capo I, la formazione specialistica dei medici;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 368/1999, che disciplina i rapporti del medico in formazione con l'Università e la Regione;
- con il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 è stato emanato il regolamento di Ateneo delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- con il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 4 febbraio 2015, n. 68, è stato approvato il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- con il Decreto interministeriale 10 marzo 2023, n. 138, è stato modificato il DI 68/2015 "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- il suddetto Decreto ha previsto che per le strutture di rete si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica. Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro.

Le strutture di rete si distinguono in:

- a) strutture di sede: a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area medica di pertinenza della scuola, nonché per la gestione organizzativa, amministrativa, didattica e tecnica sanitaria delle relative attività e per il coordinamento e/o la direzione delle stesse;
- b) strutture collegate: sono di supporto alla/e struttura/e di sede della scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede. Tali strutture sono convenzionate con la scuola di specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria.

Le suddette strutture di cui ai punti a) e b) devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca;

- c) strutture complementari: sono strutture di supporto pubbliche o private, di specialità diversa da quella della struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni nell'ipotesi in cui la scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate.
- il D.I. n. 402/2017 stabilisce che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi;
 - il protocollo d'intesa Regione autonoma Valle d'Aosta/Università, di seguito denominato protocollo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1228 del 30/10/2023 ha disciplinato le modalità della reciproca collaborazione tra gli Enti in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e sue modifiche e integrazioni;
 - l'art. 3 del predetto protocollo prevede che l'individuazione delle strutture e le modalità di utilizzazione delle stesse, che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola, siano definite attraverso un accordo attuativo tra l'Università e l'Azienda USL Valle d'Aosta;
 - le strutture dell'Azienda sono state individuate dall'Università su proposta dei Consigli delle Scuole tenendo conto degli standard e requisiti di cui al decreto interministeriale 402/2017 di cui in premessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le modificazioni o integrazioni dell'allegato/degli allegati, relativo/i agli elenchi delle scuole di specializzazione e delle corrispondenti strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica, potranno avvenire con scambio di note e non comportano modificazioni al presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo

L'Azienda si impegna ad ospitare gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione presso le proprie strutture di cui all'allegato/agli allegati relativo/i agli elenchi di cui al comma 1, per periodi stabiliti dalle Direzioni delle Scuole, per svolgervi attività formativa ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Nei periodi di permanenza degli specializzandi, l'Azienda garantisce l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'Azienda garantisce agli specializzandi di accedere al servizio mensa ivi esistente e agli altri servizi quali fornitura dei camici e lavanderia, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite per il personale

dipendente.

L'Azienda dichiara che le strutture di cui agli allegati non fanno parte delle reti formative di altri Atenei.

Ogni struttura appartenente alla rete formativa ha l'obbligo di mettere a disposizione delle attività specificamente svolte dagli specializzandi il 100% dell'attività annualmente svolta.

L'Azienda garantisce, per le strutture in allegato di cui all'elenco 1, quali strutture collegate, gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal decreto interministeriale 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità dell'accordo, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate nell'allegato/i; inoltre assume l'obbligo di segnalare formalmente e tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.

Art. 3

Organizzazione dell'attività formativa degli specializzandi

I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono per ogni specializzando i tempi e le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione all'interno della rete formativa in proporzione ai volumi di attività della singola struttura in riferimento all'attività complessiva della rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che devono aver personalmente eseguiti per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

All'inizio di ogni anno accademico, i Direttori delle scuole di specializzazione di cui all'Allegato/Allegati comunicano al Legale Rappresentante dell'Azienda i nominativi degli specializzandi e la durata del periodo di formazione di questi.

La formazione specialistica è disciplinata dagli ordinamenti didattici ed è impartita sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della scuola di specializzazione. Almeno il 70% delle attività formative dello specializzando è riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

La formazione specialistica dei medici implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'Azienda presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola di specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con i dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 3.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica, come specificato nel contratto di formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Regionale a tempo pieno.

L'accertamento delle attività è demandato ai Dirigenti Responsabili delle Strutture di afferenza o ai tutor per le attività professionalizzanti, che rispondono di tale controllo ai Direttori delle Scuole di Specializzazione, i quali ne certificano la congruità.

Art. 4

Attività didattica

L'Azienda mette inoltre a disposizione delle scuole i dirigenti della struttura presso la quale si svolge la formazione stessa per l'eventuale svolgimento sia di corsi di insegnamento sia di attività ad integrazione della formazione connessa alla didattica.

Gli incarichi di insegnamento per i corsi previsti dall'ordinamento didattico saranno deliberati annualmente dagli organi universitari competenti secondo l'ordinamento dell'Ateneo, sulla base delle proposte dei Consigli delle Scuole di Specializzazione formulate tenendo conto degli specifici curricula didattici, scientifici ed assistenziali.

Art. 5

Tutor

Gli specializzandi sono guidati nelle loro attività formative ed assistenziali da tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor, designati annualmente dal Consiglio della scuola di specializzazione sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili.

Lo svolgimento di funzioni di tutorato, che costituisce parte integrante dell'orario di servizio, è affidato, pertanto, a personale universitario strutturato, ovvero a personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale o a personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Regionale.

Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del d.lgs. 368/1999, l'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti sanitari nei confronti degli specializzandi, costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale.

Art. 6

Copertura assicurativa

Agli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.

L'Azienda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In ogni caso, l'Azienda deve garantire agli specializzandi la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventi che possono ricadere sotto la propria diretta responsabilità, anche avvalendosi di polizze assicurative già esistenti.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio, a dare immediata comunicazione dell'evento all'Università per gli adempimenti di competenza.

Art. 7

Sorveglianza sanitaria e fisica

Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere l'attività clinica, gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Torino effettuano gli stessi esami clinici previsti dalle norme di legge per il personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale presso le sedi delle scuole di specializzazione di appartenenza. Gli specializzandi effettuano altresì la formazione di cui all'art. 37 del d.lgs. 81/2008 presso le medesime sedi.

Gli specializzandi sottoposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio dovranno essere dotati dall'Azienda di tutte le protezioni e sottoposti a tutti i controlli previsti dalla legge per il personale dipendente esposto ai medesimi rischi.

Art. 8

Sicurezza

L'Azienda si impegna ad informare ogni specializzando ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 d.lgs. 81/2008 sui regolamenti interni nonché sulle eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza nell'Azienda lo specializzando è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda si impegna a dare comunicazione all'Università degli eventuali accertamenti sanitari effettuati.

Nel caso in cui lo specializzando sia soggetto a rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti tali da determinare la classificazione come lavoratore esposto, l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 e fisica di cui all'art. 125 del d.lgs. 101/2020, a proporre il vincolo di dose, a istituire e tenere aggiornate le schede dosimetriche individuali e, per gli specializzandi classificati esposti di categoria A, istituire e tenere aggiornato il libretto personale di radioprotezione.

L'azienda ospitante secondo quanto previsto dall'art. 113 del d.lgs. 101/2020 provvederà a:

- accertarsi che lo specializzando sia stato riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio connesso all'attività che dovrà svolgere;
- verificare, tramite l'esperto di radioprotezione dell'Azienda, l'appropriatezza della classificazione dello specializzando e del vincolo di dose proposto;
- prevedere un'informazione e formazione specifica in rapporto all'entità del rischio radiologico e alle caratteristiche particolari delle zone classificate ove verrà svolto il tirocinio, ad integrazione della formazione in materia già espletata da parte dell'università di appartenenza dello specializzando;
- fornire allo specializzando i dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività svolta;
- trasmettere le valutazioni dosimetriche all'Università di appartenenza (o tramite lo specializzando stesso o direttamente all'esperto di radioprotezione dell'università se previsto negli accordi art. 112 comma 1 lettera c del d.lgs. 101/2020) al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Lo specializzando prima dell'inizio dell'attività dovrà quindi recarsi presso gli uffici della Struttura fisica sanitaria dell'Azienda (o altro ufficio incaricato della distribuzione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica) al fine di espletare quanto sopra descritto.

Art. 9

Trattamento dei dati e privacy

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo specializzando, in qualità di soggetto autorizzato dall'Azienda, è altresì, tenuto:

- a seguire le istruzioni, policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni informative o formative in materia di protezione dei dati personali;
 - a segnalare tempestivamente eventuali perdite, violazioni dati di dati o anomalie (es. accessi impropri alla documentazione o agli applicativi) al Direttore della struttura o referente aziendale secondo la policy in materia di data breach;
 - a mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda.
- Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli specializzandi, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati per gli obblighi di legge sia a soggetti pubblici, quando ne

facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università, da tutte le richieste e responsabilità, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente qualora non imputabili alla stessa Università.

Art. 10

Validità

Il presente accordo ha validità per 5 anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 (con inizio stabilito al 1° novembre 2023) e, comunque, fino all'approvazione del nuovo accordo attuativo.

Art. 11

Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante posta elettronica certificata (PEC).

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della scuola di specializzazione.

Art. 12

Spese di bollo e registrazione

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Parte I, Allegato A, articolo 2 della Tariffa, assolta in modo virtuale dall'Azienda.

Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

FIRMA PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

(Prof. Stefano Geuna)

FIRMA PER L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA

(Dr. Massimo Uberti)

**ALLEGATO ALL'ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
TORINO E L'AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA**

Scuola	Struttura complementare
Statistica sanitaria	SSD Medicina preventiva e Risk management 0000

OSPEDALE UMBERTO PARINI

Scuola	Struttura collegata
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Terapia intensiva 4901
Chirurgia generale	Chirurgia generale 0913
Chirurgia vascolare	Chirurgia vascolare 1401
Ginecologia ed ostetricia	Ostetricia e ginecologia 3701
Malattie dell'apparato cardiovascolare	Cardiologia 0801
Malattie dell'apparato digerente	Gastroenterologia 5801
Medicina d'emergenza-urgenza	Pronto soccorso
Medicina interna	Medicina generale 2601
Medicina legale (non accreditata per l'a.a. 2022/2023)	Medicina legale 0000
Neurologia	Neurologia 3201
Oftalmologia	Oculistica 3401
Ortopedia e traumatologia	Ortopedia e traumatologia 3601
Pediatria	Pediatria 3901
Psichiatria	Psichiatria 4001

Radiodiagnostica	Radiologia 6901
Urologia	Urologia 4301
Scuola	Struttura complementare
Genetica medica	Anatomia patologica
Medicina d'emergenza-urgenza	118 1801
Scuola	Struttura
Fisica medica	Fisica sanitaria
Scuola	Requisiti specifici strutturali*
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore	Chirurgia generale
	Otorinolaringoiatria 3801
	Chirurgia toracica 1301
	Oculistica 3401
	Chirurgia vascolare 1401
	Ortopedia e traumatologia 3601
	Urologia 4301
	Chirurgia generale 0901
	Neurochirurgia 3001
Chirurgia toracica	Chirurgia toracica 1301
Ginecologia ed ostetricia	Chirurgia generale 0901
	Neonatologia 6201
	Terapia intensiva 4901
	Anatomia patologica
	Chirurgia vascolare 1401
Malattie dell'apparato digerente	Pronto soccorso
Medicina d'emergenza-urgenza	Terapia intensiva 4901

	Medicina generale 2601
	118
	Neurologia 3201
	Ostetricia e ginecologia 3701
	Pediatria 3901
Medicina interna	Pronto soccorso
	Malattie infettive e tropicali 2401
	Anestesia e rianimazione
Nefrologia	Nefrologia 2901

*Strutture specialistiche universitarie o convenzionate che devono essere presenti nella rete formativa (Allegato 2 D.M. 402/2017)